

ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLANZA E CAP HOLDING SPA, GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER LE ATTIVITA' INERENTI IL DRENAGGIO URBANO AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017 N. 7 CONTENENTE CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- 1) con la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 - Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua – è stato, tra l'altro, inserito l'art. 58 bis nella L. R. 11.3.2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” che definisce i principi di invarianza idraulica e di invarianza idrologica, nonché il sistema di drenaggio urbano sostenibile per assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo e il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, in ottemperanza all' art. 53 del D.lgs. 152/2006, nonché all'art. 55, comma 2, della L.R. 12/2005. L'art. 58-bis, comma 5, della L.R. 12/2005 ha demandato a specifico Regolamento l'individuazione dei criteri e metodi per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica e idrologica;
- 2) con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.7/2017 del 23.11.2017 “*Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12*” sono stati individuati i criteri e i metodi per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della Legge Regionale n. 12 dell'11.03.2005;
- 3) la Società Cap Holding S.p.a. è il gestore della rete di distribuzione acqua potabile, della rete fognaria per n. 133 comuni dell'odierna Città Metropolitana di Milano, con decorrenza 01.01.2014 e per la durata di anni 20 fino al 31.12.2033, in forza della Convenzione di affidamento sottoscritta in data 20.12.2013, successivamente aggiornata con atto sottoscritto in data 29.06.2016 in adempimento alle indicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;
- 4) con deliberazione di Assemblea ordinaria dei soci di CAP Holding S.p.a. del 04/07/2016 è stata illustrata la convenzione di affidamento del 2016 con gli adeguamenti introdotti a riscontro delle disposizioni dell'AEEGSI, tra cui l'importante novità della gestione delle acque meteoriche e presa in carico delle infrastrutture di volanizzazione;

Tenuto conto che:

- 1) i cambiamenti climatici degli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di affrontare con un nuovo approccio i problemi riguardanti la gestione delle risorse idriche, anche per quanto riguarda le opere idrauliche in ambito urbano connesse con il S.I.I. È, pertanto, necessario progettare e analizzare in modo integrato tutti gli aspetti coinvolti, quali ambientali, sociali, economici e tecnici, allo scopo di pianificare e progettare in maniera sostenibile ed alleggerire gli esistenti corpi ricettori naturali e artificiali. Ciò è conseguibile mediante una maggiore interazione tra gli enti coinvolti nella gestione delle infrastrutture presenti nei territori comunali, primi fra tutti i Comuni e Gestori del SII;
- 2) l'integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito impatta significativamente sull'intero sistema idrologico territoriale con conseguente benefici in termini di manutenzione e gestione anche sulle infrastrutture ed impianti del S.I.I., nonché la potenziale minore necessità di adeguamenti e potenziamenti delle reti fognarie esistenti e relativi manufatti idraulici afferenti attualmente gestiti;

Visto il Regolamento Regionale n. 7/2017 del 23.11.2017 con il quale vengono inoltre individuate espressamente le modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica e in particolare:

- Art. 14, comma 1, che prevede che “*I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica (...) sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico (...). Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale con i contenuti di*

- cui al comma 8. È facoltà dei comuni redigere unicamente lo studio comunale di gestione del rischio idraulico qualora lo stesso sia redatto entro il termine indicato al comma 4 per il documento semplificato”;*
- *l’art. 14, comma 8, in forza del quale “il documento semplificato del rischio idraulico contiene la determinazione semplificata delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio sulle quali individuare le misure strutturali e non strutturali di invarianza”;*
 - *l’art. 14, comma 6, che prevede che il gestore del SII può contribuire ai costi di redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e del documento semplificato e l’art. 14 comma 7 punto 5 b) che prevede che le misure strutturali siano individuate dal comune con l’eventuale collaborazione del gestore del servizio idrico integrato;*

Considerato che

- 1) i comuni nella definizione dei futuri sviluppi urbanistici, che producono nuove aree impermeabilizzate con variazione delle condizioni di permeabilità preesistenti in sito, possono - ai sensi dell’art. 14, comma 7, lett b) e art. 14, comma 8, lett b) del citato regolamento regionale - avvalersi in maniera diretta del gestore del S.I.I. che, con l’approfondita conoscenza delle proprie strutture e l’esperienza nel campo della progettazione e realizzazione di opere idrauliche, può contribuire alla definizione delle misure necessarie da mettere in atto per un’opportuna ed auspicabile difesa del territorio.
- 2) l’articolo 58 bis, comma 5, Legge Regionale 12/05 prevede “[...] la possibilità per i comuni di prevedere la monetizzazione come alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi di cui al comma 2 previsti in ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche come specificato nel regolamento regionale di cui al presente comma, in ragione delle quali sia dimostrata l’impossibilità a ottemperare ai principi di invarianza direttamente nelle aree oggetto d’intervento. Il valore della monetizzazione è pari al volume d’acqua, in metri cubi, che è necessario trattenere per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica calcolato secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui al presente comma, moltiplicato per il valore medio del costo unitario di una vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento. I proventi della monetizzazione sono introitati dai comuni. I comuni destinano tali risorse al finanziamento di interventi necessari per soddisfare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica di cui al presente articolo. I comuni procedono direttamente alla progettazione e realizzazione delle opere o ne affidano l’attuazione ai gestori d’ambito del servizio idrico integrato se compatibile con la convenzione di affidamento”;
- 3) l’affidamento del servizio Idrico alla Società CAP HOLDING S.p.a. dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2033 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.150 del 19.12.2013 con cui è stato approvato il progetto di costituzione del gestore del servizio idrico integrato secondo il modello in house providing a seguito del processo di fusione per incorporazione delle società patrimoniali esistenti;
- 4) la Convenzione di affidamento, così come aggiornata alla delibera ARERA 656 del 23/12/2015, è stata approvata con delibera della Conferenza d’Ambito dell’EGA di MILANO n. 6 del 31/5/2016 con parere vincolante espresso dai comuni ai sensi dell’art. 48 della Legge Regionale 26/03;
- 5) l’art. 4 della anzidetta Convenzione, nel definire il perimetro delle attività affidate, dispone espressamente l’affidamento a CAP Holding S.p.A., nella sua qualità di gestore del SII, anche le attività di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche anche mediante la realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate. La stessa Convenzione inoltre all’art. 4.4. prevede espressamente la possibilità per il Gestore di svolgere altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili a servizi idrici realizzati per conto di terzi, tra cui anche attività di drenaggio urbano ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. g) della Legge Regionale n. 4/2016, interessata dal presente provvedimento.
- 6) il presente atto e la convenzione di cui lo stesso autorizza la stipulazione devono intendersi pertanto come attuativi sia della convenzione tra l’EGA, in quanto espressione dei Comuni facenti parte dell’Ambito, e il Gestore del SII, sia della possibilità prevista dalla normativa regionale n. 4 del 2016 ;
- 7) ai sensi dell’art. 4 del vigente statuto societario, CAP Holding S.p.A. oltre alle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.lgs. 152/2006 e successive modifiche può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese quelle relative alla progettazione di impianti, quelle di gestione di impiantistica di

- potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, lo studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente;
- 8) il Comune di Castellanza è socio di CAP Holding S.p.A. che gestisce, nel suddetto Comune, i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed ha, tra i suoi obblighi, quello di realizzare investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento ed al potenziamento delle reti nonché interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari a garantire nel tempo le caratteristiche funzionali delle stesse e delle apparecchiature ad esse propedeutiche al regolare funzionamento;
 - 9) i comuni in cui CAP Holding S.p.A. è gestore del servizio idrico integrato ricadono nelle aree A e B ad alta e media criticità idraulica individuate dall'art.7 del Regolamento Regionale n.7/2017;
 - 10) CAP e Regione, in l'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica e idrologica, nonché per il perseguimento di un sistema di drenaggio urbano sostenibile, hanno ritenuto interesse delle parti collaborare per l'applicazione dei contenuti del Regolamento Regionale n.7/2017, ed in particolare nel primo adempimento posto a carico dei Comuni finalizzato alla redazione del documento semplificato del rischio idraulico e sono state definite modalità e contenuti del documento semplificato per numero 2 Comuni tra quelli rientrati nell'ambito in gestione a CAP Holding, come "progetto pilota", nel rispetto della normativa vigente, al fine di porre le basi per una uniforme redazione sul territorio lombardo e milanese;
 - 11) ad esito del suddetto progetto pilota, CAP Holding S.p.A. in condivisione con la Regione ha individuato le relative tematiche minime che il Documento Semplificato del Rischio Idraulico Comunale dovrà trattare.
 - 12) Cap Holding S.p.a. si rende disponibile, in qualità di Gestore del S.I.I., ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento Regionale n. 7/2017, a redigere direttamente, anche col supporto di professionisti esterni le cui attività verranno da Cap Holding S.p.A. coordinate, il Documento Semplificato del Rischio Idraulico, nonché alla compartecipazione ai costi per la redazione dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico da redigersi secondo le modalità indicate nello schema di Convenzione;
 - 13) la partecipazione alla redazione dello Studio Semplificato del Rischio Idraulico e la compartecipazione allo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico potrà essere effettuata da CAP, Gestore del S.I.I., con l'obiettivo, avendo conoscenza organica del territorio, di supportare il Comune mediante l'attività di progettazione e di realizzazione, per conto del Comune, delle misure strutturali previste nella "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato e degli interventi derivanti dalle nuove urbanizzazioni, soggette alle misure di invarianza idraulica e idrologica, tramite l'utilizzo degli introiti derivanti dalla monetizzazione ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera a), quali in via esemplificativa e non esaustiva vasche di laminazione; vie d'acqua superficiali; etc. (cfr. art. 14 c. 7 punto 5). Esse infatti impattano anche sul SII come per le ragioni illustrate nei precedenti punti;
 - 14) Il Comune di Castellanza - ricadente in fascia A ex art. 7 c. 3 del RR 7/2017 – ha facoltà di avvalersi del contributo tecnico e/o economico offerto da CAP per l'attuazione dei principi di invarianza idraulica nel relativo territorio mediante la redazione del Documento semplificato del rischio idraulico ai sensi dell'art. 14, c. 6 del RR 7/2017. Il Comune potrà inoltre disporre dell'importo di 25.578 € per lo studio idraulico comunale;
 - 15) Il Comune di Castellanza può avvalersi della facoltà di far realizzare a CAP Holding le misure strutturali che verranno individuate nella "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica, avvalendosi del Gestore del SII ai sensi dell'art. 16, comma 4, del R.R. 7/2017;
 - 16) Le misure strutturali individuate nella "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato costituiranno l'elenco delle opere pianificate e per la cui realizzazione il comune si avvarrà di CAP Holding S.p.a, come espressamente previsto dall'art. 58 bis della legge regionale 12/05;
 - 17) per la realizzazione delle suddette misure strutturali il Comune di Castellanza, qualora intenda avvalersi della capacità del gestore per la progettazione e realizzazione delle opere frutto della monetizzazione, di cui all'art. 16 del R.R. n. 7/2017, vedrà applicato l'elenco prezzi del Gestore approvato come

economicamente congruo dall'Autorità d'Ambito della Città metropolitana di Milano (art. 10 del Disciplinare Tecnico)

18) e aree sulle quali verranno realizzate le misure strutturali saranno individuate nella "PARTE SECONDA" del Documento semplificato e definitivamente indicate dal comune in via preliminare alla relativa progettazione e realizzazione;

Visto lo schema di Convenzione agli atti della presente delibera che non comporta oneri diretti a carico della Amministrazione Comunale;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita, pertanto, del parere di regolarità contabile;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e smi, sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale ha espresso parere favorevole:

- La Responsabile del Settore Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Convenzione con il Gestore del Servizio Idrico Integrato CAP Holding Spa, relativa alle attività inerenti il drenaggio Urbano ai sensi del Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 17 n. 7 contenente criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica;
- 2) di prendere atto ed aderire alla facoltà, attribuita al Comune dall'art. 58 bis comma 5 della Legge Regionale Lombardia 12/05 come modificato dalla Legge Regionale Lombardia 4/2016, di avvalersi del gestore del Servizio Idrico Integrato per le attività di progettazione ed esecuzione di tutte le misure strutturali previste nella "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato e degli interventi derivanti dalle nuove urbanizzazioni, soggette alle misure di invarianza idraulica e idrologica, tramite l'utilizzo degli introiti derivanti dalla monetizzazione ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera a) del Regolamento 7/2017 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12";
- 3) di incaricare il Responsabile del Settore arch. Antonella Pisoni per l'esecuzione della presente deliberazione e la sottoscrizione della convenzione qui approvata;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita, pertanto, del parere di regolarità contabile;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.